

**CONVENZIONE DI SEGRETERIA
TRA I COMUNI DI BRESSO (MI) E INZAGO (MI)**

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di settembre, tra:

- 1) Il Comune di Bresso (MI) nella persona del Sindaco pro-tempore, Cairo Simone, nato a Milano il 31 marzo 1969, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (C.F. 00935810150);
- 2) Il Comune di Inzago (MI) nella persona del Sindaco pro-tempore, Fumagalli Andrea, nato a Melzo il 22 agosto 1976, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (C.F. 83503270155);

PREMESSO CHE:

- a) i Comuni di Bresso (MI) e Inzago (MI) che contano rispettivamente n. 26264 e n. 10.949 abitanti (al 31/12/2017), intendono costituire la convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni attribuite dall'art. 97 del D. lgs. n. 267/2000 al Segretario comunale;
- b) "il Segretario nominato titolare di una convenzione di segreteria dovrà aver l'idoneità di nomina presso il comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione", così come da nota prot. n. 485-E del 24/3/2015 con cui il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali – ha provveduto a ridefinire nella revisione del criterio classificatorio delle convenzioni di segreteria;
- c) l'art. 30 del D. lgs. n. 267/2000 e successive norme, sancisce che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- d) l'art. 98, co. 3, del D. lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- e) la stipulazione della presente convenzione è stata autorizzata:
 - con deliberazione n. 42 assunta dal Consiglio Comunale di Bresso in data 26/9/2018,
 - con deliberazione n. 36 assunta dal Consiglio Comunale di Inzago in data 20/9/2018,

tutti e due gli atti risultano immediatamente eseguibili ed allegati alla presente sotto le lettere A), B)

Tanto premesso, tra le parti, da intendersi come parte integrante

SI CONVIENE E STIPULA

ART.1 – I Comuni di Bresso (MI) e Inzago (MI), denominata Segreteria Unica, dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, a norma dell'art. 98 del D. lgs. n. 267/2000 e dell'art.10 del D.P.R. n. 465/97, l'Ufficio di Segretario Comunale dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste e affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa e contabile derivanti dalla presente Convenzione al Comune di Bresso che assume il ruolo di Comune "Capo-convenzione".

ART.2 – La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio di segreteria e, cioè, di servirsi dell'opera di un solo Segretario individuato con decreto del Sindaco del Comune capo-convenzione. La sede dell'Ufficio di segreteria convenzionato è fissata presso il Comune capo-convenzione.

ART.3 – La presente convenzione avrà la durata fino il 30.6.2023, a decorrere dal 1.10.2018.

Potrà essere sciolta in qualunque momento per:

- a. coincidente volontà dei Comuni convenzionati da manifestare con delibere di entrambi i Consigli Comunali;
- b. su richiesta di uno di essi con preavviso di almeno 30 giorni formalizzato dal Sindaco del Comune che vuole sciogliere la convenzione e successiva deliberazione consiliare.

Dalla data dello scioglimento della convenzione il Segretario ricoprirà automaticamente l'ufficio di segreteria del Comune capo-convenzione.

Dell'avvenuto scioglimento della convenzione dovrà essere data immediata comunicazione alla Prefettura di Milano, affinché la stessa provveda, ove necessario, ad assumere gli atti di propria competenza.

ART.4 – Il Segretario delle segreterie convenzionate, scelto a norma dell'art. 99 del d.lgs. n. 267/2000, è il Dr. Sandro Rizzoni.

ART.5 – La revoca del Segretario delle segreterie convenzionate potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art.100, del D. lgs. n. 267/2000 ed all'art.15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, sentito formalmente il Sindaco aderente la convenzione e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dalla Giunta del Comune capo-convenzione.

ART.6 – Il Segretario delle segreterie convenzionate dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei Sindaci secondo i Comuni interessati agli affari trattati.

Al Segretario delle segreterie convenzionate spetterà il compenso dovuto in applicazione di disposizioni di legge o dei contratti collettivi di lavoro con la retribuzione di posizione spettante al Segretario di fascia B (Comuni tra 10.000 e 65.000 abitanti).

ART.7 – Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Comune capo-convenzione.

L'erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario Comunale, nella parte corrispondente a ciascun comune, sarà oggetto di valutazione di ogni singolo Sindaco.

L'autorizzazione al Segretario per i congedi ordinari o straordinari e lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di altre attività, qualora riguardasse singole assenze ricadrà sul singolo Sindaco del Comune presso cui il Segretario avrebbe svolto la propria attività; qualora fosse riferito ad un periodo di congedo su più giorni sarà soggetto ad autorizzazione posta a capo del Sindaco del Comune capofila.

ART.8 – Il Segretario delle segreterie convenzionate articola la propria attività su 4 giorni e mezzo la settimana, per un totale di 36 ore (includendovi il tempo impiegato in Consigli Comunali e Giunte), organizzerà la propria presenza ordinaria garantendo 20 ore al Comune di Bresso, 16 ore al Comune di Inzago.

La distribuzione delle suddette ore sui 4,5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì), avverrà il martedì, mercoledì e venerdì al Comune di Bresso, il lunedì e giovedì al Comune di Inzago.

In caso di concomitanza d'impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati, dando luogo ad una opportuna programmazione d'impegni tesi ad evitare il sovrapporsi delle attività istituzionali.

ART.9 – I Comuni convenzionati concorreranno in parti proporzionali nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi di natura ordinaria, comprese le retribuzioni di posizione e di risultato e gli oneri riflessi e le indennità dovute, per un Segretario di fascia B (asterisco) con la seguente percentuali di spesa: Comune di Bresso 55%, Comune di Inzago 45 %.

Qualora per esigenze specifiche di servizio, fosse necessario modificare il criterio di riparto sopra indicato, potrà provvedersi con deliberazione della Giunta Comunale assunta da ciascun comune.

I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune capo-convenzione, il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota residua a saldo a carico del Comune componente la convenzione.

La cadenza del rimborso è trimestrale. Il Comune capo-convenzione provvederà a compilare il rendiconto delle spese sostenute per il servizio di segreteria e, unitamente al riparto lo approverà con apposito atto del Responsabile del Settore Finanziario. Il comune di Inzago provvederà al rimborso della quota a proprio carico, entro trenta giorni da ogni richiesta.

Il Comune capo-convenzione provvederà alla corresponsione della retribuzione mensile del Segretario.

Le spese relative alla partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento o convegni, debitamente autorizzati, faranno carico al Comune capo-convenzione, il quale provvederà direttamente al pagamento, provvedendo poi a ripartire le spese in percentuale all'altro Comune.

Lo stesso criterio dovrà essere seguito anche nel caso di missioni e per i buoni-mensa.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, il Comune capo-convenzione comunicherà gli importi da iscrivere nei rispettivi bilanci dei Comuni componenti la convenzione.

I diritti di segreteria liquidati da ogni Ente saranno comunicati ai rispettivi Comuni all'atto di ogni ripartizione trimestrale, al fine di non superare il limite previsto dall'art. 41 della legge 11.07.1980 n.312.

ART.10 – I reclami contro il riparto delle spese per il servizio convenzionato dovranno essere presentati entro i 20 giorni successivi alla notifica dello stesso.

Tutte le controversie in relazione all'esecuzione della presente convenzione, che non fossero risolvibili con accordi bonari, sono demandate per la loro definizione ad un collegio di tre arbitri, nominati uno dal Comune di Bresso, uno dal Comune di Inzago e uno dalla Prefettura di Milano.


ART.11 – Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da comunicazioni periodiche tra i Sindaci e/o incontri qualora si ravvisassero le necessità atte a garantire il migliore funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BRESSO

(Simone Cairo)



IL SINDACO DEL COMUNE DI INZAGO

(Andrea Fumagalli)

